

**ASSOCIAZIONE MUSEO STORICO ETNOGRAFICO DELLA BASSA VALSESIA
ROMAGNANO SESIA APS ETS**

Allegato al verbale assemblea soci del 19 settembre 2020



STATUTO

Articolo 1 - OGGETTO E SCOPI

È costituita, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017, del Codice Civile e della normativa in materia di Ente del Terzo Settore, l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), "Museo Storico Etnografico della Bassa Valsesia APS", con la forma giuridica di associazione di promozione sociale riconosciuta, apartitica e aconfessionale, con lo scopo di salvaguardare il patrimonio etnografico della Bassa Valsesia ed organizzare ogni attività, anche di studio e di ricerca, intesa alla raccolta, conservazione e restituzione alla fruizione pubblica del materiale riguardante la storia, l'economia, la sociologia, il patrimonio artistico, archeologico, paesaggistico, ambientale, linguistico - dialettale, del relativo territorio.

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ha durata illimitata ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Associazione ha sede legale a Romagnano Sesia presso parco 4 Novembre n.6.

L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sedi secondarie, previa apposita delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 2 - MODALITÀ PER RAGGIUNGIMENTO FINALITÀ

L'Associazione, per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici, che si sviluppano con le seguenti attività:

- promuovere e gestire attività di formazione presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, sui temi e le metodologie che fanno riferimento all'educazione, alla cultura, alla musica e ai beni culturali;
- promuovere, organizzare e/o realizzare spettacoli teatrali, musicali, circensi, letture e ogni altra forma di spettacolo dal vivo;
- redigere, pubblicare e/o distribuire articoli, dispense, opuscoli, saggi, monografie, studi, testi, libri, periodici, editoriali, notizie ecc. in qualunque formato e su ogni tipo di supporto cartaceo, elettronico ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- realizzare documentari, filmati, cortometraggi, mediometraggi, lungometraggi;
- organizzare e/o partecipare, gestire iniziative di formazione specifica quali riunioni, convegni, seminari;
- organizzare e/o partecipare, gestire attività di studio, iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- organizzare e/o partecipare, gestire mostre d'arte, conferenze, visite guidate, ecc.;
- organizzare e/o partecipare, gestire rassegne e concorsi teatrali, musicali, cinematografici, documentaristici, artistici ecc.;
- organizzare e/o gestire attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- organizzare e/o partecipare, gestire viaggi con scopo di istruzione, di studio e di formazione culturale;
- gestire informazioni e comunicazioni utilizzando strumenti resi disponibili dalle tecnologie correnti;
- organizzare e/o gestire, aprire al pubblico, anche per conto terzi, luoghi e locali:
 - o destinati all'intrattenimento e alla cultura come teatri, cinema, sale concerti, sale conferenze, ecc.;
 - o di interesse culturale, storico, religioso, architettonico, ecc. quali beni culturali, palazzi, gallerie, musei, luoghi di culto, ville, parchi, giardini, torrioni, castelli, rovine, siti archeologici, ecc.;
- conservare e tutelare oggetti e materiali di interesse culturale, storico, artistico, religioso;



- promuovere rapporti in Italia ed all'estero con Enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati;
- promuovere ed organizzare ogni forma di attività per la promozione della cultura e dei beni culturali;
- promuovere ed organizzare attività commerciali e produttive marginali volte al perseguimento degli scopi sociali;
- assumere tutte le iniziative e svolgere tutte le attività ivi compresa la stipulazione di accordi di collaborazione con organizzazioni italiane ed estere ovvero la promozione e/o la partecipazione ad altre associazioni e fondazioni che siano giudicate necessarie o utili per il conseguimento della propria finalità.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e per il perseguimento delle proprie finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli soci.

La restituzione della fruizione pubblica di quanto individuato e recuperato ai sensi dell'art. 1 viene realizzata mediante l'organizzazione di strutture museali, nelle quali sarà conservato ed opportunamente esposto il materiale eventualmente affidato all'Associazione da privati, Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati.

Articolo 3 - AUTONOMIA E ASSENZA SCOPO DI LUCRO

L'Associazione non ha scopi di lucro, né direttamente né indirettamente, non ha finalità, carattere o riferimenti di ordine politico, sindacale o religioso, o di tutela economica dei soci, e opera nell'ambito della Regione Piemonte. Nel caso si raggiungessero degli avanzi di esercizio, gli stessi, al netto delle eventuali imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno utilizzati nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità dei soci.

PATRIMONIO

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:



- A. quota iniziale e quote annue da versare dai soci, che si intendono intrasmissibili e non rivalutabili;
- B. contributi privati;
- C. contributi dello Stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche;
- D. donazioni e lasciti testamentari;
- E. rimborsi derivanti da convenzioni;
- F. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
- G. ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività.

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra i soci. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi sociali.

Articolo 4 - COMPOSIZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

L'associazione deve essere costituita da un numero minimo di nove persone fisiche. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che, condividendone gli scopi, intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono aderire altresì all'Associazione altri enti ETS iscritti ed altri enti senza scopo di lucro, purché venga rispettato il limite riportato nell'art.32 del D. Lgs. 117/2017.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa nei termini prescritti dall'Assemblea ordinaria dei soci.

Articolo 5 - CATEGORIE DI SOCI ED ACQUISIZIONE DELLE RELATIVE QUALIFICHE

I soci si distinguono in:

- Ordinari;
- Ordinari volontari;
- Onorari.

Soci Ordinari

Sono soci ordinari coloro che, avendone fatta richiesta, sono stati ammessi dal Consiglio Direttivo.



Ordinari Volontari

Sono volontari i soci ordinari che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi. I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Soci Onorari

Sono soci "onorari" quelle personalità che hanno reso o rendono servizi all'Associazione o che, per ragioni connesse alla loro professionalità o al loro prestigio, si ritiene che l'Associazione sia onorata di annoverare fra i propri Soci.

I soci onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota. Essi sono nominati dall'Assemblea Ordinaria su proposta del Consiglio Direttivo e potranno partecipare alle assemblee con diritto consultivo ma non deliberativo.

L'età minima richiesta per i soci è di diciotto anni.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nel relativo libro, previo pagamento della quota associativa.

I soci hanno l'obbligo di conformarsi al presente statuto e di partecipare con diligenza alle attività ed alle iniziative dell'Associazione, facendosene promotori in ragione delle proprie possibilità ed attitudini; in particolare, viene loro fatto espresso obbligo di fornire all'Associazione ogni notizia utile per la salvaguardia del patrimonio etnografico, storico, artistico, archeologico, paesaggistico ed ambientale di Romagnano Sesia e della Bassa Valsesia.



Tutti i soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Ciascun socio può esprimere un solo voto in assemblea; i soci che, per qualsiasi motivo, non possano intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun socio non può essere delegato da più di due soci.

Trascorsi 90 giorni dalla data di ammissione a socio, lo stesso può esercitare il diritto di voto in Assemblea.

Articolo 6 - LAVORATORI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri soci, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero dei soci.

Articolo 7 - AMMISSIONE SOCIO - CRITERI DI ESCLUSIONE

Il numero dei soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore, senza scopo di lucro, che ne condividano le finalità e che partecipino alle attività dell'associazione con la loro opera, le loro competenze e le loro conoscenze.

La domanda di ammissione a socio, completa dei riferimenti personali del candidato, deve essere presentata al Consiglio Direttivo, che deciderà sull'accoglimento o il rigetto della stessa secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro dei soci; la deliberazione di rigetto, adeguatamente motivata, deve essere a sua volta comunicata per iscritto all'interessato entro 60 giorni dalla sua assunzione, e annotata nel libro dei soci; l'interessato potrà impugnare l'esclusione con ricorso, da presentarsi entro i successivi sessanta giorni, e sulla stessa deciderà l'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione utile.



Lo status di socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dal presente articolo alla lettera b). Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

a) Diritti e obblighi dei soci

I soci hanno diritti e obblighi così come definiti nel Codice Civile.

In particolare, tutti i soci hanno il diritto di:

- essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- recedere dall'Associazione.

I soci hanno altresì il diritto di consultare i libri sociali, previa specifica istanza da inoltrare per iscritto al Consiglio Direttivo almeno 20 giorni prima della data della consultazione stessa.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

b) Esclusione e recesso da qualifica di socio

La qualifica di socio si perde per morte, recesso o esclusione.

Il recesso ha luogo a richiesta del socio, senza necessità di preavviso.

L'esclusione può essere deliberata:

- per morosità nel versamento delle quote, trascorsi 2 mesi dal termine stabilito dal Consiglio Direttivo, e comunque non oltre i due mesi dalla data dell'Assemblea Generale Ordinaria;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione e per violazione degli obblighi statutari, o per altri gravi motivi.

La deliberazione di esclusione è presa dall'Assemblea con voto segreto, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato, e la stessa dovrà essere comunicata formalmente al socio, che potrà presentare le proprie controdeduzioni.



Articolo 8 - ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

L'Assemblea dei soci

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i soci. Vi è ammessa la rappresentanza con delega scritta, ma ciascun socio non potrà rappresentare per delega più di due soci.

L'Assemblea ordinaria delibera:

- sulle attività dell'Associazione;
- sull'approvazione del bilancio;
- sulla nomina del Consiglio Direttivo;
- sull'eventuale regolamento interno e sulle sue variazioni;
- sulle quote associative;
- sull'esclusione dei soci;
- sul rigetto delle domande di ammissione.

L'Assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- sullo scioglimento dell'Associazione;
- sulla devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo. L'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno è reso pubblico mediante documentata comunicazione a tutti i soci.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'organo direttivo o, in sua assenza, da uno dei due Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro dell'organo direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto in forma cartacea e/o informatica da recapitarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In prima convocazione, essa sarà valida con l'intervento della metà più uno dei soci; in seconda convocazione, che comunque non potrà tenersi nello stesso giorno della prima, sarà valida qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati.

È in facoltà di almeno tre membri del Consiglio Direttivo o di un decimo dei soci ottenerne, su richiesta, la convocazione.

L'Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisi la necessità.

Vi hanno diritto di voto i soci ordinari e ordinari volontari.

È fatto obbligo di convocare l'Assemblea ordinaria almeno una volta l'anno. Le deliberazioni assembleari saranno valide qualora approvate dalla maggioranza dei presenti.



aventi diritto al voto. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria saranno valide qualora approvate da almeno tre quarti dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea, in sede di nomina del Consiglio Direttivo, potrà deliberare di chiedere al Consiglio Comunale di Romagnano Sesia la nomina di un suo componente quale invitato permanente alle riunioni del Consiglio stesso, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo (organo amministrativo)

Il Consiglio Direttivo è composto da 9 membri, compresi il Presidente, due Vice Presidenti, il Tesoriere, il Segretario e il Vice Segretario, tutti nominati in seno allo stesso; esso dura in carica 3 anni, e i suoi componenti sono rieleggibili. Ne possono far parte esclusivamente i soci ordinari o ordinari volontari, e alle riunioni potrà presenziare, quale invitato, il rappresentante del Consiglio Comunale di Romagnano Sesia, ove l'Assemblea ne abbia disposto la richiesta di nomina.

Il Consiglio Direttivo delibera e provvede:

- sulla redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- sull'organizzazione delle attività dell'Associazione;
- sull'esecuzione dei deliberati assembleari;
- sull'amministrazione sia ordinaria che straordinaria dell'Associazione;
- su quant'altro di propria competenza a tenore del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti o dal consigliere più anziano; viene convocato ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità, dal Presidente o da chi lo supplisce, ovvero su richiesta di almeno due terzi dei componenti.

È facoltà del Consiglio Direttivo cooptare uno o più soci dell'Associazione per incarichi speciali e/o finalizzati a progetti particolari.

Per la validità della sua convocazione è richiesta la presenza della maggioranza semplice dei componenti; per la validità delle deliberazioni, la maggioranza dei presenti; in caso di parità diventa determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo dovranno risultare da apposito verbale.

Saranno considerati decaduti di diritto i consiglieri che non parteciperanno, senza giustificazione, ad almeno tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo.

In ipotesi di decadenza, dimissioni o vacanza, subentreranno i non eletti in relazione al numero dei suffragi ottenuti.



In caso di dimissioni, impedimento o vacanza della maggioranza dei componenti, si dovrà procedere a convocazione dell'Assemblea Ordinaria per la nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, svolge le funzioni ed esercita tutti gli altri poteri attribuitigli dal presente statuto; presiede di diritto il Consiglio e l'Assemblea dei soci; porta ad effetto le deliberazioni del Consiglio; in caso d'urgenza, ne assume i poteri, ma ha l'obbligo di far ratificare le relative decisioni nella prima adunanza successiva. In sua vacanza assume tutte le sue funzioni uno dei Vice Presidenti designato dal Consiglio.

Le decisioni non ratificate si intendono prive di ogni efficacia.

I Vice Presidenti

I Vice Presidenti coadiuvano o sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Segretario

Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea, e li trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci. I verbali del Consiglio vengono sottoscritti dal Presidente e da uno dei componenti del Consiglio stesso, a rotazione.

Il Tesoriere

Il Tesoriere ha il compito di predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere ha, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (Organo di Controllo)

L'Assemblea dei Soci nomina un organo di controllo contabile, collegiale, con funzioni di Collegio dei Revisori dei Conti, composto da 3 membri, anche non soci, dei quali almeno uno, con funzione di Presidente, scelto tra gli iscritti nell'apposito registro dei revisori legali.

Il Collegio dura in carica 3 esercizi e può essere rieletto; ha il compito di controllare la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi, e ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.



L'attività del Collegio deve risultare da apposito verbale, riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Il Collegio vigila altresì sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Articolo 9 - GLI ESERCIZI SOCIALI

Gli esercizi sociali hanno durata dal 1° gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno e si chiudono in tale data. Entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il Consiglio Direttivo, sulla base dei dati desunti dai libri contabili e dagli altri elementi forniti dal Tesoriere, redige ed approva un rendiconto economico e finanziario con la relativa relazione e delibera la convocazione dell'Assemblea annuale dei soci per la discussione ed approvazione del rendiconto stesso.

Dato che l'attività della Associazione non ha scopo lucrativo, si fa espresso divieto al Consiglio e all'Assemblea di distribuire ai soci utili di gestione, ovvero di ripartire avanzi di gestione, riserve, fondi. Qualora dal bilancio risultassero avanzi di gestione, essi dovranno essere destinati ad attività atte al conseguimento degli scopi sociali.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici.

I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo. Il bilancio di esercizio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa, qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori al limite previsto dall'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 117/2017.

Il rendiconto finanziario deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionale da quella commerciale, e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione.

Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento del limite sopraindicato, o per scelta dell'Associazione, il Consiglio Direttivo provvederà a redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione. Potrà predisporre anche il bilancio sociale, per facoltà o per obbligo, nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia.



Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Articolo 10 - DURATA E SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e, nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12, convertito nella Legge n. 44/2012.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 11 - NORME TRANSITORIE - NORMA FINALE

Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

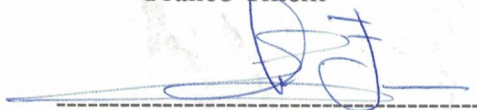
Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Romagnano Sesia, 19 settembre 2020

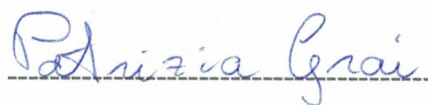
Il Presidente dell'Assemblea

Franco Tinelli



Il Segretario Verbalizzante

Patrizia Grai



Il bilancio di esercizio viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Articolo 10 - DURATA E SCOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, verrà devoluto ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia, e, nello specifico, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 del D. Lgs. 117/2017.

Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore dovrà essere richiesto parere all'organismo di controllo, ai sensi dell'art. 148 comma 8 del DPR 917/86 in combinato disposto con l'art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16/12, convertito nella Legge n. 44/2012.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

Articolo 11 - NORME TRANSITORIE - NORMA FINALE

Fonti normative

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

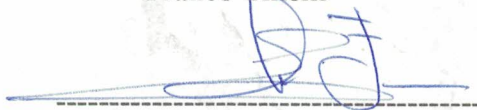
Norme transitorie

Tutte le clausole statutarie la cui validità è vincolata all'iscrizione dell'Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore avranno efficacia, in modo automatico, a partire dalla data di iscrizione allo stesso Registro.

Romagnano Sesia, 19 settembre 2020

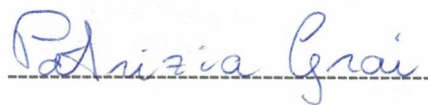
Il Presidente dell'Assemblea

Franco Tinelli



Il Segretario Verbalizzante

Patrizia Grai



3 288 10/02/2021

0,00 TS821L000288000TK
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi
0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

TS8